

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORDINANZA N.4 ANNO 2019

Il Capo del Servizio di Protezione Civile

Visto l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;

Considerato il dissesto che interessa la scarpata in roccia situata sulle particelle 1 e 21 del foglio 43 e che conseguentemente si estende al muro, al parapetto, alla pavimentazione di via Carlo Malagola e alla scala posta sulla stessa particella 21;

Considerate le precedenti ordinanze, ordinanza n.11/2018 (con la quale si è disposta la chiusura di via Carlo Malagola e della scala posta sulle aree distinte a catasto al foglio 43 particella 21 e al foglio 42 particella 365) e ordinanza n.12/2018 (con la quale si è interdetto l'accesso e l'utilizzo di porzione dell'area privata terrazzata di pertinenza dell'edificio distinto a catasto al foglio 42 particella 446);

Preso atto dell'aggravarsi del dissesto in occasione dei recenti sopralluoghi congiunti con i tecnici dell'Ufficio Progettazione;

Vista la necessità di eliminare ogni eventuale rischio per l'incolumità pubblica determinato da un evolversi del dissesto della scarpata e dei relativi manufatti soprastanti la medesima (muri, scala e parapetti) anche in considerazione della prossima stagione invernale e di eventi atmosferici (pioggia, neve) particolarmente sfavorevoli;

ORDINA

il divieto di accesso e di utilizzo delle aree distinte a catasto al foglio particella 21 e particella 1, limitatamente alla porzione evidenziata nella sottostante planimetria fino ad una distanza di circa 15 metri in linea d'aria dalla via e dalla scala stessa, ai proprietari e a chiunque altro fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare verifiche tecniche ed interventi qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza.



Si notifica ai proprietari delle particelle 1 e 21 del foglio 43, interessate dal suddetto divieto per il rispetto della presente ordinanza fino a revoca della medesima.

Si informa che avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso in opposizione dinanzi all'Ufficio scrivente, entro 10 giorni, e il ricorso giurisdizionale amministrativo dinanzi al Commissario della Legge quale Giudice Amministrativo di I Grado, entro 60 giorni, secondo quanto previsto dal titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68, termini entrambi decorrenti dal suo ricevimento.

San Marino, 14 novembre 2019/1719 d.F.R.

per il **IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE**
dott. Fabio Berardi